



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.9

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.90.1

Allegati: 4

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 6003]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 6003]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 6003] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbi) – Progetto di un impianto eolico denominato "PRANU NIEDDU" composto da n. 13 (già 14) turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 85,8 MW (già 92,4 MW) e relative opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Siurgus S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

12/10/2022

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

** MA*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Siurgus S.r.l.** ha presentato l'istanza dell'8/03/2021 all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto eolico denominato "PRANU NIEDDU", composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 MW e relative opere connesse**, da localizzarsi nei comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì, in provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica denominato "Pranu Nieddu" e composto in origine da 14 aerogeneratori, con altezza massima originaria alla pala di 220 m, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto industriale pari a 92,4 MW. L'impianto industriale si localizza su un'area di 1200 ha del Comune di Siurgus Donigala (Su), al confine con i Comuni di Senorbì, San Basilio e Goni. Per ogni aerogeneratore si prevede la realizzazione di opere di fondazione di tipo diretto con plinto e raccordo in forma tronco-conica. La connessione alla RTN è previsto che avvenga con un cavidotto di 9,2 km circa dall'area dell'impianto fino all'area step-up, dove si prevede una nuova stazione elettrica da realizzarsi nella periferia nord-est della cittadina di Selegas. Le ulteriori opere accessorie previste dal progetto risultano essere le seguenti: piazzole temporanee di cantiere degli aerogeneratori; piazzole permanenti di manutenzione degli aerogeneratori; aree deposito temporanee di cantiere; interventi di adeguamento della esistente viabilità di accesso al sito e realizzazione di nuova viabilità esterna e interna al parco eolico. Il tracciato del cavidotto attraversa inoltre i comuni di Senorbì e Suelli. Sono previste tutte le necessarie opere civili, nonché le opere elettriche con la posa delle linee di MT, funzionali ai collegamenti tra le singole turbine e la sottostazione di trasformazione MT/AT. Nel corso del procedimento di VIA, il proponente, ferma restando la localizzazione territoriale delle opere nella medesima area vasta d'intervento, ha ridotto il numero di aerogeneratori a 13 e ha previsto di

impiegare aerogeneratori di altezza massima pari a 200 m. Il posizionamento dei singoli aerogeneratori è stato modificato nel senso di seguito sintetizzato:

- WTG001: spostato di circa 360 m in direzione NW;
- WTG002: spostato di circa 130 m in direzione W;
- WTG003: nessuna variazione;
- WTG004: spostato di circa 180 m in direzione WSW;
- WTG005: spostato di circa 690 m in direzione NE;
- WTG006: spostato di circa 370 m in direzione ENE;
- WTG007: spostato di circa 1100 m in direzione SSW;
- WTG008: spostato di circa 30 m in direzione E;
- WTG009: spostato di circa 330 m in direzione ESE;
- WTG010: spostato di circa 220 m in direzione SSE;
- WTG011: spostato di circa 170 m in direzione SE;
- WTG012: spostato di circa 1100 m in direzione NE;
- WTG013: eliminato;
- WTG014: spostato di circa 1970 m in direzione N.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0046128 del 03/05/2021, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, tuttavia dovendo successivamente integrare la comunicazione di avvio del procedimento con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0077852 del 16/07/2021, al fine di ricomprendere, a seguito di segnalazione della Regione Autonoma della Sardegna, anche i comuni di Suelli (SU) e di Senorbì (SU) come interessati dalle opere in progetto.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 15053 del 05/05/2021, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale;
- b) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 22837 del 24/06/2021 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA e la richiesta di documentazione integrativa al fine di esprimere le proprie definitive valutazioni in merito alle opere proposte;
- c) Direzione generale ABAP nota prot. n. 22032 del 30/06/2021, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006, allegando alla medesima nota del 30/06/2021 il parere endoprocedimentale espresso il 24/06/2021 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 23352 dell'8/10/2021, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, con allegate, tra l'altro, le osservazioni espresse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale con nota prot. n. 32047 del 28/06/2021, il quale ha espresso *“un parere negativo sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento”* (v. p. 3), e quelle del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari trasmesse con nota prot. n. 61014 del 07/09/2021, il quale ha manifestato il proprio *“diniego insuperabile per quanto concerne gli interventi di trasformazione nelle aree boscate”* (v. p. 11);

- e) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0131662 del 25/11/2021, con la quale è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al Proponente la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa inoltrata dalla Direzione generale ABAP il 30/06/2021, assegnando alla stessa Commissione tecnica un termine di 30 giorni per la relativa ulteriore richiesta, evidenziando al Proponente che qualora la predetta Commissione non vi avesse provveduto, si sarebbe dovuto dare seguito solo a quella formulata dalla Direzione generale ABAP, entro ulteriori 30 giorni, trasmettendo anche un nuovo avviso al pubblico;
- f) Siurgus S.r.l. nota del 28/12/2021, con la quale si è chiesto all'autorità competente la sospensione dei termini del procedimento per 120 giorni al fine di riscontrare la sola richiesta pervenuta dalla Direzione generale ABAP;
- g) Siurgus S.r.l. nota del 16/05/2022, con la quale si sono trasmessi i chiarimenti e la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare la richiesta della Direzione generale ABAP, formulata il 30/06/2021;
- h) Ministero della transizione ecologica nota prot. n. m_amte.MiTE_RU.U.0095253 del 01/08/2022, con la quale è stata comunicata la pubblicazione sul Portale VA della documentazione integrativa pervenuta il 16/05/2022, con l'avvio di una nuova consultazione del pubblico;
- i) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2652 del 23/08/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, come anche i contributi istruttori definitivi al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e al Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;
- j) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 23053 del 14/09/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le ulteriori osservazioni regionali sulla documentazione integrativa pubblicata sul Portale VA, tenendo conto delle modifiche apportate al progetto originario, con allegate, tra l'altro, le osservazioni espresse dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari trasmesse con nota prot. n. 45308 del 26/08/2022, il quale ha manifestato il proprio *"parere negativo agli interventi lungo le vie d'accesso agli aerogeneratori WTG010 e WTG014"* e al tracciato che conduce al WTG009 (v. p. 11), richiamando che *"la presenza degli aerogeneratori di dimensioni così importanti, disposti lungo la linea di crinale, si ritiene sia di impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme e, pertanto, con aumento della superficie boscata potenzialmente distrutta dalle fiamme con successiva accentuazione del rischio erosivo sul suolo a causa della perdita massicci a della copertura forestale"* (v. p. 10), con la conclusione che, *"... B) dal punto di vista del contributo connesso alla pluridecennale attività antincendio si esprime diniego insuperabile per quanto concerne gli interventi di posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento [di] eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa ..."* (v. p. 11);
- k) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3750 del 23/09/2022, con la quale è stato nuovamente chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- l) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 35705 del 05/10/2022 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo, ritenendo che *"... il parco in esame non sia sostenibile con la tutela del peculiare paesaggio e del patrimonio archeologico che caratterizza l'area di riferimento ed esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto"*, avendo evidenziato in sintesi al paragrafo A4, per la parte relativa al patrimonio archeologico, che *"l'opera avrà un impatto visivo negativo su una notevole parte del patrimonio archeologico, come si evince dalla documentazione prodotta e dalla tabella allegata, con l'eccezione del sito di Pranu Muttetdu la cui simulazione ... però è stata fatta dentro il bosco; la carta del potenziale archeologico evidenzia la presenza di aree a rischio che andrebbero sottoposte a saggi per poter valutare la reale interferenza; in mancanza di tali saggi è impossibile per quanto attiene alla tutela archeologica esprimersi; tutto ciò premesso e visto quanto esposto, stante questa elaborazione progettuale, non può che esprimersi parere negativo per quanto attiene alla tutela del patrimonio*

archeologico". Per la parte relativa alla tutela del patrimonio paesaggistico il medesimo Ufficio periferico di questo Ministero ha rilevato, in ultimo, al paragrafo B4 che "... l'opera avrà un impatto visivo negativo su una notevole parte del patrimonio archeologico e di quello naturalistico in quanto buona parte dell'impianto è situato in aree rivestite da foreste e macchia mediterranea; oltre all'impatto degli aerogeneratori di oltre 200 metri di altezza su un paesaggio che si caratterizza per la bassa trasformazione antropica, sia in relazione all'assetto naturale che per le deboli infrastrutture esistenti che verrebbero modificate dall'attività produttiva proposta (percorsi, tratturi), le opere connesse per il funzionamento dell'impianto aggiungerebbero impatti non sostenibili dall'assetto ambientale di riferimento";

- m) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4387 dell'11/10/2022 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna "... circa la non compatibilità del progetto in esame con il contesto tutelato ...";
- n) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4378 dell'11/10/2022 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non rilevando aspetti di specifica competenza a carico delle opere previste.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 22837 del 24/06/2021, pp. 1-6 – Allegato n. 1), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con la nota prot. n. 42529 del 24/08/2022 (allegata alle osservazioni della medesima Regione di cui alla nota prot. n. 23053 del 14/09/2022), ha osservato che "Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale 'Aree naturali e subnaturali, Aree seminaturali ed Aree ad utilizzazione agro-forestale (articoli dal 22 al 30 delle NTA). Nelle 'Aree naturali e subnaturali' sono vietati qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica" (cfr, art. 23 NTA del PPR); la disciplina del PPR

relativa alle 'Aree seminaturali' all'articolo 26 delle NTA prevede il divieto degli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, mentre quella relativa alle 'Aree ad utilizzazione agro-forestale' all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...). In merito alle possibili alternative progettuali e localizzative (v. elaborato integrativo SIA – V.1.1A - Quadro Progettuale, capitolo 8. Alternative di progetto e opere di mitigazione), il Proponente ha svolto le proprie valutazioni sulla base delle proprie ragioni imprenditoriali al fine di realizzare un impianto con il massimo grado di producibilità, sia per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori, che la loro taglia, apparendo quella relativa all'opzione zero scartata per principio in quanto non confacente allo stesso scopo imprenditoriale. In ogni caso, il Proponente non valuta altre soluzioni impiantistiche con l'utilizzo di diverse tecnologie FER, pur di minore impatto paesaggistico, quali l'agrivoltaico. Pertanto, l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale non trova riscontro nel progetto di impianto industriale proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata interscambiabilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. elaborato integrativo n. V.2.17, denominato "Interscambiabilità degli aerogeneratori in progetto").

CONSIDERATO, anche, che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Siurgus Donigala: [ID_VIP: 6003] ...", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Siurgus Donigala: [ID_VIP: 6003] ...", per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale, il Proponente, ha dovuto proporre di realizzare una "... fascia parafuoco lungo l'asse Nord-Sud che taglia idealmente in due il parco eolico per una lunghezza complessiva di quasi otto chilometri ..." (v. elaborato integrativo V.1.23, denominato "Interventi di mitigazione e compensazione (Fattibilità tecnico economica)", paragrafo 4.2.1.5 Realizzazione di opere di lotta antincendio, p. 16), che a sua volta genera un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in due parti distinte rispetto alla sua attuale unitarietà, avendo presente le raffigurazioni di riferimento che il Proponente fornisce per tale tipo di fascia parafuoco:




Figura 2 - Fascia parafuoco da realizzare 



Figura 3 - fascia parafuoco ampia 15-20 metri ripristinata due anni fa su elevate pendenze nel complesso forestale di FORESTAS (Comune di Villagrande Strisaili - NU)

(da elaborato integrativo V.1.23, denominato "Interventi di mitigazione e compensazione (Fattibilità tecnico economica)", figure 2 e 3)-

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente ha verificato la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere


A *MA*

forestali", il cui art. 1, Principi, sancisce che "1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future".

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con le proprie osservazioni indirizzate all'autorità competente.


CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che anche la realizzazione o l'adeguamento della viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori comportano movimenti di terra (sia in trincea, che in rilevato), tali da costituire anch'essi un elemento di alterazione cospicua della naturalità dei luoghi interessati e per questo elemento paesaggistico tutelato dal Piano paesaggistico regionale con le sopra richiamate norme previste dagli articoli 26 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione:




(da elaborato integrativo 8.2, relativo alla viabilità e piazzola dell'aerogeneratore WTG001)

Handwritten signature



(da elaborato integrativo 8.4, relativo alla viabilità e piazzola dell'aerogeneratore WTG003)



(da elaborato integrativo 7.54, relativo alla viabilità e piazzola dell'aerogeneratore WTG014)

CONSIDERATO che la realizzazione della viabilità di accesso all'impianto industriale in progetto comporta la demolizione di tratti di muri a secco (v. elaborato integrativo V.1.23, denominato "Interventi di mitigazione e compensazione (Fattibilità tecnico economica)", paragrafo 4.2.1.4 Ripristino muri a secco, p. 15), il cui ripristino tuttavia non è più possibile, benché gli stessi muri costituiscano uno degli elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate e per questo ricompresi nella categoria dei beni identitari del Piano paesaggistico regionale – NTA – Allegato 3, come parte della rete infrastrutturale storica (v. punto 2.2; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Siurgus S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi

Handwritten signature

pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale definitivo del 05/10/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.


Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale definitivo del 05/10/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP dell'11/10/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP dell'11/10/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto eolico denominato "PRANU NIEDDU", composto da n. 13 turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 85,8 MW e relative opere connesse**, da localizzarsi nei comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì, in provincia del Sud Sardegna.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA





MIC
 MIC_DG-ABAP_SERV V
 24/06/2021
 0021642-A
 [34.43.01/20.87.9/2019]

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
 e le province di Oristano e Sud Sardegna*

PROT. _____ DEL _____
 ALLEGATI N. ____ CLASS. ____ 34.43.01/232/14.1 ____
 RIF. FOGLIO N. ____ 15053 ____ DEL ____ 05/05/2021 ____

Alla Direzione Generale Abap
 Servizio V
 Servizio II
 Servizio III
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Nota inviata solo a mezzo P.E.C.
 SOSTITUISCE L'ORIGINALE
 ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.
 43, comma 6
 D.Lgs. 82/2005, art. 47, commi 1
 e 2

OGGETTO: SIURGUS DONIGALA, SELEGAS – **D.lgs. n°42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – L. 241/1990** – Istanza di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 art.23 – Responsabile del Procedimento area funzionale patrimonio archeologico: d.ssa Gianfranca Salis – Responsabile del Procedimento area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Roberta Perria – Responsabile dell'istruttoria per i territori di Selegas, Suelli, Senorbì, Ortacesus, Guasila: ing. Elena Boldetti.

INTERVENTO: Progetto di un impianto eolico denominato "PRANU NIEDDU" composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 92,4 MW e relative opere connesse.

RICHIEDENTE: Siurgus S.r.l. – Pos. 49181/21.

In riferimento alla nota prot. n 15053 del 05/05/2021, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 16159 del 06/05/2021, con la quale si richiede il parere endoprocedimentale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un parco eolico e relative opere connesse nei comuni di Siurgus Donigala e Selegas, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 14 aerogeneratori con altezza massima alla pala di 220 m, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW per una potenza complessiva di 92,4 MW, suddiviso in tre campi. Per ogni generatore si prevede la realizzazione di opere di fondazione di tipo diretto con plinto e raccordo in forma tronco-conica. La connessione alla rete nazionale avverrà attraverso un cavidotto di 9,2 km circa dall'area dell'impianto fino all'area *stepup*, dove si prevede una nuova stazione elettrica da realizzarsi nella periferia nord-est della cittadina di Selegas. Le ulteriori opere accessorie previste dal progetto risultano essere le seguenti: piazzole temporanee di cantiere degli aerogeneratori, piazzole permanenti di manutenzione degli aerogeneratori, aree deposito temporanee di cantiere; interventi di adeguamento della esistente viabilità di accesso al sito e realizzazione di nuova viabilità esterna e interna al parco eolico. Il tracciato del cavidotto attraversa inoltre i comuni di Senorbì e Suelli.

Altresì non risulta acquisita agli atti di questo Ufficio nessuna istanza o richiesta di parere relativa alla realizzazione della nuova SE Selegas, di competenza di Terna S.p.a., alla quale è previsto che si collegherà la SSE utente del Proponente e, conseguentemente, non è stato prodotto da questo Ufficio nessun atto a essa relativo.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Siurgus Donigala:
- nuraghe Su Nuraxi, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 66 del 05.06.2020, distante circa 2,5 km a Nord del parco;
- nuraghe Planu Lazanau, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 111 del 18.09.2018, distante circa 5,6 km a Nord del parco;
- nuraghe Planu Furonis A, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 34 del 16.04.2018, distante circa 4,8 km a Nord del parco;
- nuraghe Monte Frucas, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 7 del 25.01.2017, distante circa 5,5 km a Nord del parco;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- Cuccuru 'e Turri, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 36 del 21/05/2021 situato a circa 3,60 km a Sud del parco (punto WTG007);

Comune di Senorbi:

- grande necropoli tardo-punica a camere ipogeiche in loc. Monte Luna, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 20.03.1980 *ex lege* 1089/1939, distante circa 6 km a Sud-ovest del parco;
- terreno contenente resti di un'acropoli punica in loc. Monte Luna, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 10.07.1980 *ex lege* 1089/1939, distante circa 6,3 km a Sud-ovest del parco;

Comune di Suelli:

- Nuraghe Piscu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 25.01.1910 *ex lege* 364/1909, distante circa 2 km a Nord-est della SE di Selegas;
- ruderi della tomba megalitica ipogeica in loc. Prunu Siara, sottoposti a vincolo diretto con D.M. del 10.05.1983 *ex lege* 1089/1939, distante circa 60 m a Est della SE di Selegas;
- tomba ipogeica in località Ruina Figu, sottoposta a vincolo diretto con D.C.R. n. 39 del 27.03.2017, distante circa 3,2 km a Est della SE di Selegas e 2 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Ruinezzu o Planu Senis, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 102 del 12.08.2019, distante circa 2,5 km a Nord della SE di Selegas e 5 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Tratzu, all'interno del perimetro dell'ex Polveriera di Panu di Seuni, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 119 del 12.09.2014, distante circa 4 km a Nord della SE di Selegas e 5,4 km a Nord-ovest del parco;

Comune di Mandas:

- area archeologica di Su Angiu (o Bangiu), sottoposta a vincolo diretto con D.D.G. ABAP n. 980 del 13.09.2019, distante circa 6 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Murtas, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 231 del 28.09.2016, distante circa 10,8 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Mitza 'e Foddi in loc. Mitza 'e Friai, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 18 del 29.05.2015, distante circa 11 km a Nord-ovest del parco;

Comune di Gesico:

- Nuraghe San Sebastiano, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 21.10.1980 *ex lege* 1089/1939, distante circa 7,9 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Pettiou, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 55 del 14.04.2016, distante circa 11 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Ruina Perdosa, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 54 del 14.04.2016, distante circa 6,1 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Nuratzolu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 189 del 03.08.2016, distante circa 10,1 km a Nord-ovest del parco;
- Nuraghe Suergiu, sottoposto a vincolo diretto con D.D.G. ABAP n. 78 del 23.01.2020, distante circa 6 km a Nord-ovest del parco;

Comune di Ballao:

- complesso archeologico di Santa Chiara o Clara, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 06.11.1995 *ex lege* 1089/1939, distante circa 8,80 km a Sud-est del parco (punto WTG011);
- complesso nuragico di Siligua, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 02.11.1996 *ex lege* 1089/1939, distante circa 11 km a Sud-est del parco (punto WTG011);
- Funtana Cuberta (ruderi), sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 24.04.1996 *ex lege* 1089/1939, distante circa 7,90 km a Sud-est del parco (punto WTG011);
- Nuraghe Pallaxius, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 8 del 13.02.2019, distante circa 5,50 km a Sud-est del parco (punto WTG011);

Comune di Goni:

- Necropoli megalitica Pranu Mutteddu, Perda Sa Sposa-Genni Accas, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 31.12.1980 *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,25 km a Sud-est del parco (punto WTG012);
- necropoli megalitica Pranu Mutteddu, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 18/06/1982, distante circa 2,25 km a Sud-est del parco (punto WTG012);

Comune di Orroli:





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- domus de janas di Santa Caderina, sottoposta a vincolo diretto con D.M. del 22.05.1965 *ex lege* 1089/1939, distante circa 8,70 km a Nord del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Carcina, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 27.08.1963 *ex lege* 1089/1939, distante circa 10,10 km a Nord del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Funtana Spidu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 10.02.1964 *ex lege* 1089/1939, distante circa 11,30 km a Nord-est del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Ollasta, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 23.10.1964 *ex lege* 1089/1939, distante circa 10,20 km a Nord-est del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Perd'e Taula, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 24.05.1965 *ex lege* 1089/1939, distante circa 10,10 km a Nord del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Santu Nigola, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 15.12.1964 *ex lege* 1089/1939, distante circa 8,40 km a Nord del parco (punto WTG011);
 - Nuraghe Sa Serra, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 14.09.1963 *ex lege* 1089/1939, distante circa 10,60 km a Nord del parco (punto WTG011);
 - villaggio nuragico Su Putzu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 12.03.1963 *ex lege* 1089/1939, distante circa 7,10 km a Nord del parco (punto WTG011);
- Comune di Silius:
- complesso archeologico di S'Incorradroxiu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 08.02.2000 *ex lege* D. Lgs. 490/1999, distante circa 3,40 km a Sud del parco (punto WTG012);
 - fonte nuragica di Funtana Crobeta, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 30.06.1998 *ex lege* 1089/1939, distante circa 8,55 km a Sud-est del parco (punto WTG012);
 - nuraghe S. Damianu, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 30.06.1998 *ex lege* 1089/1939, distante circa 6,70 km a Sud-est del parco (punto WTG012);

A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

A1 c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Negli strumenti di pianificazione urbanistica si rinvenivano i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

Inoltre sono noti dai dati d'archivio, dalle pubblicazioni, da piani urbanistici comunali, dalle ricognizioni i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- Comune di Siurgus Donigala:
- nuraghe Angialis, situato a circa 1,90 km a Ovest del parco (punto WTG005);
- nuraghe Bauorrolu, situato a circa 1 km a Sud-est del parco (punto WTG012);
- nuraghe Corte Carroccia, situato a circa 5,25 km a Nord del parco (punto WTG006);
- nuraghe Corongedda, situato a circa 6 km a Nord del parco (punto WTG006);
- nuraghe Cuccuru de Lossara, situato a circa 800 m a Sud del parco (punto WTG005);
- nuraghe Erri, situato a circa 1,50 km a Nord del parco (punto WTG004);
- nuraghe Ega, situato a circa 1,10 km a Sud-est del parco (punto WTG012);
- nuraghe Pascasi, situato a circa 1,15 km a Sud del parco (punto WTG005);
- nuraghe sa Pirasteddu o santa Maria su Claru, situato a circa 5,70 km a Nord del parco (punto WTG009);
- nuraghe Tanca Manno, situato a circa 730 m a Sud del parco (punto WTG012);
- tomba di giganti di Mitza Piseddu, situato a circa 1,60 km a Sud del parco (punto WTG005);
- ruderi della chiesa di Santa Susanna, situato a circa 8,40 km a Nord del parco (punto WTG004);
- ruderi della chiesa di santissimi Cosma e Damiano, situato a circa 1,05 km a Sud del parco (punto WTG005);
- circoli e strutture megalitiche di Funtana 'e Figu I, situato a circa 1,05 km a Sud del parco (punto WTG001);
- circoli e strutture megalitiche di Funtana 'e Figu II, situato a circa 1,40 km a Sud del parco (punto WTG001);
- insediamento nuragico romano di Cuccuru 'e Turri, situato a circa 3,40 km a Sud del parco (punto WTG001);
- insediamento medievale di Sarasi o Sirasi, situato a circa 1,45 km a Sud del parco (punto WTG005);
- domus de janas Zraghi, situato a circa 1,5 km a Nord del parco (punto WTG009);
- domus de janas di Riu s'Umprixi, situato a circa 920 m a Sud del parco (punto WTG005);
- ritrovamento di materiale, situato a circa 40 m all'interno del parco (punto WTG013);
- ritrovamento di materiale, situato a circa 70 m a Sud del parco (punto WTG012);



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- ritrovamento di materiale, situato a circa 120 m all'interno del parco (punto WTG008);
- ritrovamento di materiale, situato a circa 55 m all'interno del parco (punto WTG009);

- Comune di Senorbi:
- villaggio Monte Claro in località Laus de Mutta, situato a circa 4,85 km a Sud-ovest el parco (punto WTG005);
- villaggio nuragico in località Laus de Mutta, situato a circa 4,70 km a Sud-ovest del parco (punto WTG005);
- nuraghe Cuccuru 'e Cresia, situato a circa 1,35 km a Ovest del parco (punto WTG002);
- nuraghe Casaspu, situato a circa 1,80 km a Ovest del parco (punto WTG002); (distrutto)
- nuraghe Su Nuraxi loc. Sisini, situato a circa 1,15 km a Ovest del parco (punto WTG005);
- Nuraghe e villaggio prenuragico Santa Barbara, situato a circa 2,20 km a Ovest del parco (punto WTG005);
- Nuraghe e villaggio prenuragico Santa Barbara

-
- Comune di Suelli:
- nuraghe Trocacis, situato a circa 4,20 km a Nord del parco (punto WTG002);
- nuraghe Stincoddi a ,81 Km dal parco (WTG011);

Comune di Silius

Nuraghe Sassai, distante circa 6,65 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Bruncu Su Carraxiu, distante circa 6,10 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe is Carroccias, distante circa 6,90 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Foddi, distante circa 7,55 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Castello di Sassai o Orgoglioso, distante circa 8,30 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Arrularis, distante circa 8,40 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Zoppana, distante circa 8,50 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Pizzu Ibbas, distante circa 8,40 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Cuccuru Domu 'e s'Orcu, distante circa 8,15 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Cuccuru Domu 'e s'Orcu II, distante circa 8,05 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe s'Acqua Frida, distante circa 7,40 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Bruncu Mannu, distante circa 7,15 km a Sud dal parco (punto WTG010);
Torre capanna Nais, distante circa 6,35km a Sud dal parco (punto WTG012);
villaggio nuragico Melegranu, distante circa 6,50 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Menhir "Su Muscadroxu", distante circa 6 km a Sud dal parco (punto WTG010);
Resti di un muraglione circolare in loc. Pira Mazzana, distante circa 5,10 km a Sud dal parco (punto WTG010);
circoli Preistorici in loc. Perda de Su Lillu, distante circa 5,10 km a Sud dal parco (punto WTG010);
nuraghe Padenti Scurosu, distante circa 3,70 km a Sud dal parco (punto WTG012);
cromlech di Piscina Caboni, distante circa 3,90 km a Sud dal parco (punto WTG012);

Comune di Ballao

- Nuraghe Corongiu 'e Melas II, distante circa 7,40 km a Est dal parco (WTG011);
- Nuraghe Corru Arenas, distante circa 7,70 km a Est dal parco (WTG011);
- Nuraghe Su Coronellu, distante circa 7,20 km a Sud-est dal parco (WTG011);
- Nuraghe Arcu de Sa Pira, distante circa 8,30 km a Sud-est dal parco (WTG011);
- Nuraghe is Tancas, distante circa 10,20 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Area di Santa Maria Nuraxi, distante circa 7,10 a Sud-est dal parco (punto WTG011) con Nuraghe Su Nuraxi, , distante circa 7,70 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Tombe di giganti su Nuraxi, distanti circa 7,15 e 7, 50 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Nuraghe Tradori, distante circa 10,40 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Menhir Mitza 'e Cuile, distante circa 9,60 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Nuraghe Saccui, distante circa 7,15 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Sito di Pala 'e Corra, distante circa 9,60 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Sito Pala Staris, distante circa 9,40 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Nuraghe Corongiu 'e Melas, distante circa 7,75 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Nuraghe Mussu Fogu, distante circa 7,10 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);
- Nuraghe s'Orroaxu, distante circa 10,70 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Comune di Orroli

Nuraghe Fossas, distante circa 2,76 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Tacchineddu, distante circa 3,00 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Tacchineddu II, distante circa 3,20 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Taccu Maiore, distante circa 4,50 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Sedda S'Amadori, distante circa 3,50 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Su Gaffu, distante circa 4,10 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Findeu, distante circa 4,55 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Tomba di giganti in loc. Cranaxolu, distante circa 3,90 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
villaggio di età nuragica e romana in loc. Taccu Perdedinu, distante circa 3,75 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
tomba romana in loc. Corti 'e Caboni, distante circa 3,80 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
abitato romano con strada romana in loc. Genna 'e Accas, distante circa 3,40 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
abitato romano e strada romana loc. Corti 'e Caboni, distante circa 3,80 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
abitato romano in loc. Casa 'e Tiddias, distante circa 4,55 km a Nord dal parco (punto WTG011);
strutture romane-medievali, identificate secondo la tradizione come una chiesa in loc. Santa Liana, distante circa 4,60 km a Nord dal parco (punto WTG011);
capanne nuragiche in loc. Axrola Neus, distante circa 4,10 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico (ossidiana) in loc. Axrola Neus, distante circa 4,25 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico (ossidiana) in loc. Genna 'e Accas, distante circa 3,55 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di betilo nuragico in loc. Taccu Maiore, distante circa 3,70 km a Nord-est dal parco (punto WTG011)
ritrovamento di materiale archeologico (frammenti di materiale mobile di età nuragica e romana) in loc. Su Gaffu, distante circa 4,70 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Capanna nuragica in loc. Monte Surei, distante circa 32,50 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Fossas, distante circa 2,85 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico (ossidiana e ceramica romana) in loc. Craddaxus, distante circa 2,80 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Tomba romana in loc. Sedda S'Amadori, distante circa 3,75 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
<ritrovamento di materiale archeologico (ceramica nuragica e romana) in loc. Sedda S'Amadori, distante circa 4,25 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico(ceramica romana) in loc. Cranaxolu, distante circa 3,95 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
Capanna nuragica II Tacchixeddu, distante circa 3,95 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico (ceramica neolitica, nuragica e romana, punta di freccia in ossidiana) in loc. Su Gaffu , distante circa 4,30 km a Nord-est dal parco (punto WTG011); ritrovamento di materiale archeologico (ceramica romana) in loc. Findeu , distante circa 4,80 km a Nord-est dal parco (punto WTG011);
ritrovamento di materiale archeologico (frammenti di materiale mobile di età prenuragica) in loc. Axrola Neus, distante circa 4,25 km a Nord-est dal parco (punto WTG011).

Comune di Escalaplano

Nuraghe e insediamento nuragico di Perda Utzei, distante circa 8,20 km a Est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe San Giovanni, distante circa 9,85 km a Est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Perducatta, distante circa 9,50 km a Est dal parco (WTG011);
Nuraghe Genna 'e Piccinu, distante circa 8,10 km a Est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe Amuai, distante circa 5,30 km a Est dal parco (punto WTG011);
Nuraghe is Abiois, distante circa 5,68 km a Est dal parco (punto WTG011);

Comune di Armungia

Nuraghe Srebatzi, distante circa 10,80 km a Sud-est dal parco (punto WTG011);



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Comune di San Nicolò Gerrei

Nuraghe Monte Taccu, distante circa 9,90 km a Sud-est dal parco (punto WTG012);
Nuraghe Su Nuraxi, distante circa 10,30 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Pozzo di Santu Jacci, distante circa 9,50 km a Sud dal parco (punto WTG012);
Struttura circolare nuragica di su Musuleu, distante circa 9,25 km a Sud dal parco (punto WTG012);

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

A2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

Effettuato l'esame della documentazione allegata ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico si comunica quanto segue.

La carta del potenziale archeologico individua i gradi di rischio nei punti scelti per il posizionamento degli aereo generatori.

La "carta di visibilità" viene redatta per gli stessi punti, e viene indicata come nulla o bassa per le sedi che ospiteranno alcuni aereo generatori. E' il caso per esempio della pala denominata WTG012, dove si hanno rinvenimenti di superficie a brevissima distanza dal sito, (Corte Luximini). La concomitanza di una visibilità bassa o nulla con il ritrovamento di materiali in superficie aumenta il rischio di una persistenza archeologica difficile da individuare nella sua potenzialità.

Gli esiti della ricognizione rilevano la presenza di materiali archeologici in prossimità di WTG008 (UT Perda Scitas), WTG009 (UT Canaliera), dove la visibilità è bassa, WTG012 (UT Corte Luximini), WTG013 (UT Bruncu Arbariu). Peraltro nel punto indicato come WTG009 è segnalato in bibliografia un sito archeologico di età storica, di cui è rintracciabile l'esistenza anche sulla cartografia storica.

L'insediamento di Perdas Scittas, in prossimità del punto WTG08, è noto per i menhir e per un insediamento di età storica.

Nell'area in cui viene collocata la pala WTG010, dall'analisi della cartografia storica si evince l'esistenza della chiesa di San Pietro, di cui attualmente non si rintracciano segni sul terreno, e del relativo villaggio scomparso di Siuro (o Siurro), citato nelle decime del vescovado di Dolia. In quest'area era ubicato il confine tra le due curatorie di Siurgus o Gerrei o Galilla e si è ipotizzato che il toponimo di Genna 'e Cresia facesse riferimento all'ingresso nella giurisdizione amministrazione medioevale della Gallilla.

Gli esiti della ricognizione vengono evidenziati anche per la SSEU e per i cavidotti dei tratti di avvicinamento agli aereogeneratori.

Non sono state redatte schede di ricognizione, ma si è optato per una esposizione discorsiva accompagnata da una documentazione fotografica. Non è stata effettuata la ricognizione all'interno del parco, nelle aree di eventuali allargamenti delle strade o nella viabilità di cantiere che dovrà essere realizzata per portare gli aereogeneratori nelle sedi individuate.

La carta archeologica allegata al progetto presenta il posizionamento delle emergenze individuate dai progettisti in un buffer di 5 Km dall'impianto, e non rispetta pertanto le indicazioni del DM 10 settembre 2010 in relazione all'area che deve essere analizzata per la verifica dell'impatto sul patrimonio culturale.

La modalità adottata per segnalare i siti è quella puntiforme, che non consente il perfetto dimensionamento del sito. Di alcuni siti e delle aree di dispersione dei materiali è importante effettuare una perimetrazione, anche individuando in carta le aree di concentrazione, di dispersione e l'alone. A titolo esemplificativo si cita l'insediamento prossimo al nuraghe Egas, che annovera il villaggio nuragico, l'insediamento di età romana e in cui è segnalata anche una strada ascrivita ad età romana, o l'importante insediamento di età storica di Turriu, prossimo alla pala indicata come WTG003, o l'insediamento di Mason Arangana prossimo alla pala WTG001.

A 3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione presentata per la valutazione dell'impatto archeologico necessita di varie integrazioni. Come emerge da quanto esposto nella sezione precedente, risulta necessaria la perimetrazione dei siti più ampi e il superamento della modalità puntiforme per la rappresentazione cartografica. Si richiede la ricognizione dell'interno del parco e delle porzioni di spazio interessate da sbancamenti per la realizzazione di opere quali strade di cantiere per il passaggio degli aereogeneratori, che nella documentazione non vengono indicate e che necessitano di apposite schede di ricognizione.

L'analisi dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale andrà effettuata sul buffer richiesto dal DM 10 settembre 2010.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Per la fotosimulazione sono stati scelti alcuni punti, che non risultano sufficienti per valutare l'impatto sul patrimonio archeologico che è molto consistente.

Si segnala, che in ogni caso, soprattutto per le aree a rischio e i siti ancora sepolti, una effettiva consistenza del patrimonio archeologico necessita comunque delle ulteriori indagini previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, tra cui saggi preventivi da effettuarsi sotto la direzione scientifica di questo ufficio, anche in considerazione dell'impatto sul sottosuolo che si evince dalle opere che dovranno essere realizzate per consentire di raggiungere le sedi degli aereogeneratori.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto si inserisce in un'area caratterizzata da una forte occupazione antropica in età antica, sia in senso sincronico che in senso diacronico. La vocazione agricola del territorio ha facilitato l'insediamento umano fin dal Neolitico, con una continuità insediativa che arriva fino all'età storica, dove in particolare il territorio scelto per il parco svolge un ruolo strategico. Molti insediamenti antichi non presentano emergenze visibili sul soprasuolo, e pertanto il forte impatto sul sottosuolo che avranno nel complesso le opere in progetto rappresenta una criticità importante. Inoltre, non è possibile non evidenziare la vicinanza degli aereogeneratori ai siti archeologici che si trovano molto spesso entro un raggio di 1000 metri. In alcuni casi si tratta di siti in cui sono già state iniziate delle attività di scavo, come nel caso del nuraghe Sisini, del nuraghe Piscu di Suelli, o del nuraghe Goni di Goni, o sono oggetto di valorizzazione, come Pranu Mutteddu, mentre altri si presentano in buono stato di conservazione e sono suscettibili di futura valorizzazione. Inoltre, deve essere considerato l'effetto cumulativo che si genererà con il parco eolico già esistente compreso tra Mandas e Siurgus e nel vicino territorio di Nurri.

Nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta numerose criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell'areale. Si resta comunque in attesa della documentazione integrativa per l'espressione del parere finale.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

In applicazione alle disposizioni del decreto interministeriale DM 10 settembre 2020 (Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), il parere di questa Soprintendenza considera il regime vincolistico che interessa l'area vasta: nello specifico l'analisi degli impatti e la valutazione delle eventuali interferenze sono state svolte sulla scorta della ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti ai sensi del D.lgs. 42/2004 rinvenibili in un raggio di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (11 km) come previsto nel punto 3.1 dell'allegato 4 del medesimo decreto;

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico. I perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 si trovano al di fuori dell'areale considerato;

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco è caratterizzata da un importante reticolo idrografico afferente al bacino del Rio Flumendosa. I principali corsi e specchi d'acqua che ricadono all'interno del perimetro di intervento e dell'areale considerato, tutelati per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. b (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia dei 300 metri dalla linea di battigia) e c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...)) e le relative sponde o piedi d'argini per una fascia di 150 m ciascuna) del D.lgs. 42/2004, sono:

- il fiume e lago Mulargia;
- il Riu Corongiu;
- il Riu Uvinu;
- il Fossu Cavea Arrubia;
- Riu Murdeghina;
- il Riu Umbrarutta;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

- il Riu Bau Cannas;
- il Riu Norizzi;
- Riu Mannu di San Sperate
- il Riu Cannisoni;
- il Riu Figulana;
- il Riu Funtana Crobu.

Si segnala che il precedente elenco non esaurisce completamente il complesso dei torrenti di media e piccola dimensione che solcano l'area vasta e che contribuiscono a determinare le caratteristiche orografiche e morfologiche e le qualità ambientali del territorio osservato.

Dalla nota prot. n. 34851 del 21/05/2021 trasmessa dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari ed acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 19412 – A del 27/05/2021 si rileva che l'impianto ricade in un'area complessivamente boscata.

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda alla prima parte della presente relazione.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

B.1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

B.1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

artt. NTA del PPR	Beni paesaggistici
17-18	Le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del D.Lgs.42/2004 h) Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
28-30	Aree ad utilizzazione agro-forestale
48-49	Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
47, 57-59	Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale - aree del parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna
50-53	Aree caratterizzate da insediamenti storici

L'area oggetto di intervento ricade al di fuori degli ambiti di paesaggio individuati dal PPR, benché prossima al limite occidentale dell'ambito 24 – Salto di Quirra. Gli indirizzi della relativa scheda d'ambito riferiscono, tra le altre priorità, la necessità di "riqualificare e migliorare gli habitat vegetazionali al fine di creare un sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con la vegetazione dei sistemi ripariali dei corsi d'acqua. La riqualificazione è orientata al ripristino naturalistico e paesaggistico (connessione ecologica tra nodi, creazione o conservazione di corridoi o di limiti), coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità delle acque, del riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio".

Per le aree interessate direttamente dall'intervento non esistono dispositivi di tutela paesaggistica oltre al vincolo riferito alla tutela dei corsi d'acqua disposto in osservanza dell'art. 143 c. 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. h) (fiumi e torrenti), relativo alla presenza dei fiumi e torrenti menzionati nel precedente paragrafo, e c. 4 lett. a) (i territori coperti da foreste e da boschi) delle NTA del PPR; il nuovo parco eolico ricade al di fuori della fascia costiera, in prossimità degli abitati di Siurgus Donigala, San Basilio e Goni cui centri di prima e antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 e per effetto dell'art. 51,c. 1, lett. a) delle NTA del PPR.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Il limite sud-est del parco eolico in progetto tange il perimetro del Parco geominerario ambientale storico della Sardegna, mentre a nord ovest del sito ad una distanza di circa 16 km passa la linea ferroviaria di impianto a valenza paesaggistica Mandas – Arbatax, conosciuta per il transito del Trenino verde, di forte richiamo turistico.

Inoltre, occorre segnalare la vicinanza del parco regionale del lago di Mulargia.

Infine, in riferimento all'assetto ambientale, il nuovo parco eolico occupa un territorio a vocazione agricola classificato, prevalentemente, come area di colture erbacee specializzate e cinto da praterie, boschi, impianti boschivi artificiali e macchia bassa.

Il cavidotto intercetta fiumi e torrenti ulteriori rispetto a quelli indicati al paragrafo B1b, e sottoposti a tutela dal solo Piano Paesaggistico regionale, normati all'Art. 17 c. 3 lett. H delle NTA: Gora Santu Giorgi, Gora Parretta, Canali Stadi

La gran parte delle aree interessate è classificata dal PPR come "colture erbacee specializzate" normate dagli Artt 28-30 delle NTA, che all'art. 29 vietano "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agroforestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi"

Il cavidotto lambisce o attraversa i centri definiti come "di antica e prima formazione" di Sisini (frazione di Senorbi), Selegas e Suelli, normate dagli artt. 50-53 delle NTA del PPR

Per completare il quadro sintetico dei beni paesaggistici presenti nell'area vasta considerata bisognerà accennare alla presenza di alberi monumentali e grotte che arricchiscono l'assetto naturalistico e ambientale dell'area, e di ulteriori beni puntuali quali, ad esempio, le chiese campestri di valore identitario, meglio specificate nel successivo paragrafo relativo ai beni monumentali. In riferimento agli alberi monumentali si segnala la presenza di un olivastro secolare in prossimità del sito, ad est del suo perimetro, in territorio di Siurgus Donigala

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Non vi sono beni architettonici o complessi monumentali che ricadano direttamente nelle aree di cantiere o nelle immediate vicinanze. Si segnala il patrimonio architettonico presente dei borghi più prossimi all'area di progetto, Siurgus Donigala, Goni e San Basilio, riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o tutelato in attesa della verifica di interesse di cui all'art. 12. In territorio di Siurgus Donigala, e San Basilio si rilevano varie chiese campestri tutelate *ope legis* tra cui la chiesa di Santa Susanna, San Basilio e San Sebastiano. Nel centro storico dell'abitato di Siurgus Donigala l'edificio denominato ex Montegranatico è considerato, inoltre, bene di valore identitario.

Nell'area di Buffer ricadono i seguenti beni vincolati con dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

- Complesso di Villa Aresu (Sisini, Senorbi) Declaratoria L. 01/06/39 n°1089 art. 822 Codice Civile Prot. n. 9037 del 23/11/1992
- Ruderi della Chiesa di N.S. d'Itria (Selegas) D.D.R. D. Lgs. 22/01/04 n°42 n° 78 del 17/06/2014
- Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna (Selegas) Dichiarazione L. 01/06/39 n°1089 Prot. n. del 13/06/1985
- Museo Etnografico già casa Serra (Ortacesus) Dichiarazione L. 01/06/39 n°1089 Prot. n. 3291 del 30/05/1988
- Edificio detto "Sa Domu Nostra" sede Museo archeologico (Senorbi) D.D.R. D. Lgs. 22/01/04 n°42 n° 7 del 17/01/2014
- Chiesa di Santa Maria di Segolj (Senorbi) D.S.R. D. Lgs. 22/01/04 n°42 , n° 51 del 07/05/2004
- a Guasila, la Chiesa Parrocchiale dell'Assunta, imponente capolavoro del Cima in posizione dominante dal punto di vista paesaggistico. Dichiarazione L. 01/06/39 n°1089 a firma del Ministro P.I. Prot. n. 8604 del 24/01/1950 e successiva Declaratoria L. 01/06/39 n°1089 art. 822 Codice Civile, Prot. n. 14832 del 04/11/1996
- Montegranatico (Guamaggiore) Dichiarazione L. 01/06/39 n°1089 Prot. n. 6592 del 26/09/1989
- Chiesa di S.M. Maddalena (Guamaggiore)D.D.R. D. Lgs. 22/01/04 n°42 n° 106 del 26/11/2007
- Chiesa di S.Pietro e area di pertinenza (Guamaggiore) D.D.R. D. Lgs. 22/01/04 n°42 n° 45 del 01/07/2008



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Nell'area di Buffer ricadono i seguenti beni sottoposti a tutela ope legis, ai sensi della Parte Seconda del Codice:

- Chiesetta di Santa Lucia(Ortacesus) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo(Ortacesus) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa campestre dei SS.Cosma e Damiano (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Mitza San Giorgio (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa Sant'Antonio (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Santuario di S.Giorgio e Chiesa parr.le di S.Pietro Apostolo (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa del Carmine (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Casa Museo (Suelli) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Oratorio del Rosario (Selegas) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa Parrocchiale di Santa Vittoria (Selegas) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Fontana Mitza s'orru (Ortacesus) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa campestre di san Bartolomeo(Ortacesus) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara (Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa Parrocchiale della Madonna della Difesa (Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa di S.Antonio -(Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa di S.Lucia-(Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa parrocchiale B.V. Assunta di Arixi- (Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Teatro Comunale-(Senorbi) Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12
- Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano (Guamaggiore)Ancora da effettuare la Verifica dell'interesse ex art. 12Chiesa
- *Aree di sedime dei centri storici di Sisini e Arixi (Senorbi), Suelli, Selegas , nell'attesa della prescritta verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004, il sedime delle vie dei centri storici deve intendersi sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo D. Lgs. 42/2004 ;*

Per l'identificazione dei beni archeologici si rimanda al paragrafo A della presente relazione.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco eolico – composto da 14 torri ognuna di altezza complessiva di 220 m, oltre alle opere e ai manufatti di supporto – si distingue per uno spiccato carattere di naturalità dato sia dalla conformazione dei luoghi oggetto di intervento, un territorio ondulato di colline e crinali, sia dalla loro vicinanza ad aree ad alta valenza ambientale, quali – per citare solo gli esempi più significativi – la foresta primaria di Su Monti o il parco del lago artificiale di Mulargia; la spiccata stabilità del paesaggio agrario dell'entroterra sardo, apprezzabile in termini di omogeneità, integrità e discreta o bassissima intrusione antropica è dovuta sicuramente alla difficoltà legate al raggiungimento dei siti, spesso isolati e scarsamente infrastrutturati: gli assi di percorrenza di vaste porzioni del territorio si limitano, come nel caso in esame, alle strade rurali e di penetrazione agricola di antica formazione. Tale circostanza, unitamente al lento sviluppo produttivo dei territori collinari o submontani, ha determinato, fino ad epoche recenti, una moderata modificazione del territorio e ha favorito, indirettamente, un maggiore equilibrio tra componente naturale e azione umana riscontabile sia nella struttura geomorfologica del territorio, sia nel suo ordinamento sociale e pertanto nell'emanazione culturale che da esso deriva. Al contempo, le ben note dinamiche di spopolamento e il progressivo abbandono di aree già scarsamente presidiate hanno accentuato il grado di sensibilità dei luoghi e la loro capacità di sostenere grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in discorso, non potranno prescindere da un articolato progetto di paesaggio che individui i caratteri strutturanti (materiali e culturali) dei contesti paesaggistici interessati, misuri preventivamente l'effettiva o potenziale idoneità delle aree e adegui ad esse il progetto dei nuovi impianti in termini di localizzazione, distanze, forme e materiali impiegati. Solo attraverso un approccio che acquisisca l'istanza paesaggistica all'origine del programma di



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

trasformazione ambito, sarà possibile giungere ad una pianificazione sostenibile e concretamente operabile dell'attività umana senza addivenire ad un depauperamento se non addirittura ad una perdita dei valori paesaggistici costituzionalmente tutelati.

A tal proposito nella valutazione del programma in oggetto si sono riscontrate diverse criticità sintetizzabili nei punti di seguito descritti.

- La prima problematica riguarda aspetti di carattere generale e si riferisce ad un difetto, per così dire, programmatico e di approccio metodologico: infatti, non sembra che dalla lettura delle componenti paesaggistiche derivino indicazioni concrete nella pratica progettuale se non in misura marginale o insufficiente (si fa riferimento per esempio all'impiego, per le piste interne al parco, della viabilità preesistente che si vedrebbe comunque profondamente alterata dall'entità delle opere previste). Al contrario, pare che l'analisi del contesto, utile preventivamente alla stesura del progetto, serva a giustificare a posteriori le scelte compiute. In sintesi, non vi è, a nostro avviso, alcuna relazione tra lettura dei sistemi paesaggistici e criteri progettuali adottati per il disegno del nuovo parco eolico.

- La subalternità dell'istanza paesaggistica rispetto ad altre funzioni considerate prioritarie (quali ad esempio efficienza ed economicità dell'operazione pianificata) conduce ad una scarsa resa progettuale e, pertanto, ad un proporzionale incremento degli impatti prevedibili: concretamente, i criteri di posizionamento dei rotori non rispondono ad alcun principio pianificatorio: non vi è cenno al motivo della localizzazione, alla ragione delle distanze, all'eventuale allineamento delle turbine eoliche o alla sovrapposizione reciproca di alcune di esse osservabili nelle fotosimulazioni delle prospettive selezionate. L'assenza di un principio compositivo rispetto alle caratteristiche paesaggistiche rilevate genera una confusione visiva o, in termini più generali, percettiva in grado di alterare negativamente il quadro paesaggistico di riferimento.

- Dai punti precedenti deriva direttamente l'insufficienza delle misure di mitigazione, che proprio in virtù della dimensione ed entità delle opere previste non possono che scaturire da un adeguato progetto di paesaggio.

- Data la rilevanza dell'intervento, le misure di mitigazione degli impatti dovrebbero necessariamente essere affiancate da strategie compensative adeguate a bilanciare il rapporto costi – benefici sostenuto dal territorio. La proposta progettuale trasmessa traslascia completamente tale urgenza.

- Il contesto ambientale di riferimento, osservato nella sua duplice matrice naturalistica e culturale, esprime qualità rilevanti che ne determinano il grado di sensibilità e rischio in conseguenza di attività antropiche particolarmente invasive come quelle commentate. La proposta progettuale non esplicita adeguatamente l'entità degli impatti in riferimento ai valori ambientali e alla necessità della loro conservazione per il pubblico godimento.

- I lavori necessari alla cantierizzazione dell'opera e alla sua gestione sul medio e lungo termine comportano una alterazione importante del suolo; la nuova viabilità incide sugli elementi caratterizzanti del territorio, tanto naturali (si prevede una generalizzata estirpazione di esemplari arborei) quanto artificiali legati alle secolari attività agropastorali (muretti a secco, percorsi di penetrazione agraria etc.), che si vedrebbero definitivamente alterati con conseguenze dannose e tangibili su tutto l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento.

In relazione è descritto che *“l'accesso da parte dei mezzi necessari al sito avverrà tramite viabilità pubblica che richiederà adeguamenti per il trasporto in sicurezza dei mezzi pesanti e del trasporto delle componenti dal porto di Oristano (punto di arrivo di tutti i materiali) fino alle singole piazzole. Un trasportatore specializzato e un professionista incaricato della verifica della viabilità hanno verificato l'idoneità da un punto di vista delle pendenze e delle ampiezze delle carreggiate in progetto”*.

Dal sopralluogo effettuato risultano notevoli criticità relative all'adeguamento di una parte dei percorsi, che consistono attualmente in viottoli di campagna di ridotta larghezza e orografia accidentata.

- Un aspetto di marcata criticità riguarda la valutazione degli effetti cumulativi riferiti alla realizzazione, all'interno dell'area considerata ma anche in territori immediatamente contermini, di complessi infrastrutturali simili. La carenza delle informazioni trasmesse potrebbe essere in parte giustificata dalla contemporaneità delle istanze trasmesse a questo ufficio e riferite alla realizzazione di ulteriori impianti di produzione di energia eolica o da fonte solare; tuttavia la problematica necessita di un ulteriore approfondimento in considerazione di tutte le istanze pervenute ai competenti servizi di tutela del territorio.

- Infine, desta dubbi il piano di dismissione dell'impianto che si considera carente e insufficiente se riferito all'entità degli impatti generati.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

B.2.1. b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Questo Ufficio ha istruito i seguenti procedimenti di assoggettabilità a VIA nei comuni interessati:

- impianto fotovoltaico denominato: "CUVENTU" nei comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Mandas e Suelli. Proponente: "SR San Giuseppe S.r.l., con una potenza di picco complessiva di 69733.4 kWp sarà realizzato su una superficie di circa 77,65 ha su un terreno in area agricola (Zone E)
- Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU)
- Impianto eolico denominato Bruncu e Niada composto da 14 aerogeneratori di potenza complessiva di 92,4 MW in territorio di Ballao e Armungia.
- Insiste sulle aree limitrofe il campo eolico FRI-EL, di San Basilio composto da 29 aerogeneratori.

B.2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

La relazione WIND004.REL022 – Relazione paesaggistica è conforme benché carente nei contenuti.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sulla scorta di quanto emerso nella fase istruttoria si riscontrano le seguenti carenze documentali:

- descrizione delle soluzioni alternative e dei motivi che hanno condotto alla loro esclusione, anche con riferimento alle aree *brownfield*;
- esplicitazione delle motivazioni di carattere progettuale derivate dalla lettura del contesto paesaggistico di riferimento;
- documentazione riferita alla stazione elettrica in territorio di Selegas;
- descrizione accurata dei valori ambientali dei contesti interessati e analisi dei costi sostenuti dal territorio in termini di perdita dei suoi maggiori attributi naturalistici.
- approfondimento degli effetti cumulativi;
- perfezionamento dello studio dello stato dei luoghi *post operam* (revisione e ampliamento dei punti di vista selezionati per le simulazioni fotorealistiche);
- definizione di misure compensative a bilanciamento dei costi sostenuti dal territorio;
- esplicitazione degli impatti relativi alle fasi di cantiere e delle eventuali opere di ripristino previste;
- approfondimento delle misure previste nel piano di dismissione finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi;

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Dall'analisi della documentazione trasmessa e dalla valutazione degli impatti eventuali sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo, si riscontrano forti criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'esprimere forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, resta in attesa della documentazione integrativa richiesta e rimane a disposizione per la valutazione di alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: d.ssa. Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@beniculturali.it;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@beniculturali.it e ing. Elena Boldetti, e-mail: elenaanna.boldetti@beniculturali.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

d.ssa Gianfranca Salis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Roberta Perria

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER IL TERRITORIO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Ing. Elena Boldetti

LA SOPRINTENDENTE

Maura Picciau



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Alla Direzione Generale Abap
Servizio V
Servizio II
Servizio III
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì (SU). [ID_VIP:6003] PROVINCIA DI SUD SARDEGNA – Progetto di impianto eolico denominato “PRANU NIEDDU” composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 MW e relative opere connesse.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Siurgus S.r.l.
Parere endoprocedimentale

In riferimento alla nota prot. n. 2652 del 23.08.2022, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 31043 del 24.08.2022, con la quale si richiede il parere endoprocedimentale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un parco eolico e relative opere connesse nei comuni di Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì, si comunica quanto segue.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
Si richiama integralmente il parere 22837 del 24.06.2021 di questa Soprintendenza.

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

In relazione al progetto questo ufficio ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

- il superamento della modalità puntiforme per la rappresentazione cartografica;
- l'effettuazione delle ricognizioni nelle aree interessate da sbancamento o movimento terra per la realizzazione delle opere;
- la realizzazione delle fotosimulazioni, in quanto quelle proposte non erano sufficienti alla valutazione dell'impatto;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- la necessità di saggi per le aree a rischio interessate da attività legate alla realizzazione dell'impianto.

Inoltre si è evidenziato come le aree presentino un'estrema vicinanza a siti già oggetto di valorizzazione, quali il nuraghe Piscu di Suelli, il nuraghe Goni e soprattutto il sito di Pranu Mutteddu di Goni inserito nel progetto *La preistoria della Sardegna* che insieme alle domus de janas di s'Acqua Salida di Pimentel sono inseriti nella *tentative list* dell'Unesco.

Nella documentazione prodotta si esclude la visibilità delle pale dal sito di Pranu Mutteddu, anche se l'analisi delle fotosimulazioni evidenziano come esse siano state realizzate all'interno del bosco in punti di necessaria occlusione della visibilità sul contesto.

Per quanto riguarda gli altri monumenti, che nell'area sono numerosi e particolarmente significativi, peraltro in alcuni casi già oggetto di progetti di scavo, restauro e valorizzazione, la tabella prodotta nella documentazione evidenzia l'impatto significativo che essi hanno sui numerosi e importanti beni archeologici presenti nell'areale.

La carta del rischio assoluto evidenzia la presenza di aree di rischio nei punti interessati dalle opere, che dovrebbero essere sottoposti a scavo al fine di verificare l'interferenza delle opere con giacimenti eventualmente sepolti.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In relazione alla tutela del patrimonio archeologico, si rileva quanto segue:

l'opera avrà un impatto visivo negativo su una notevole parte del patrimonio archeologico, come si evince dalla documentazione prodotta e dalla tabella allegata, con l'eccezione del sito di Pranu Mutteddu la cui simulazione è però stata fatta dentro il bosco;

la carta del potenziale archeologico evidenzia la presenza di aree a rischio che andrebbero sottoposte a saggi per poter valutare la reale interferenza; in mancanza di tali saggi è impossibile per quanto attiene alla tutela archeologica esprimersi;

tutto ciò premesso e visto quanto esposto, stante questa elaborazione progettuale, non può che esprimersi parere negativo per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Si richiama integralmente il parere 22837 del 24.06.2021 di questa Soprintendenza.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area interessata dall'intervento risulta caratterizzata da estensioni in gran parte boscate o destinate a pascolo arborato, soprattutto nell'area di impianto degli aerogeneratori, e comprende la valle del Rio Su Muru Mannu e località di altissimo pregio come: Perda Collina, Bau Orroli, Abrariu, Genna de Cresia e Mont'Artu; in alcuni tratti si rilevano lacerti di foresta primaria con esemplari plurisecolari inseriti in un paesaggio forestale esclusivo.

La realizzazione dell'impianto modificherebbe radicalmente la morfologia del territorio e la sua percezione da parte del fruitore che non avrebbe più la sensazione di naturalità che ancora oggi queste lande esprimono; l'analisi dell'opera sotto il profilo storico-culturale rileva che nell'area dove dovrebbe ricadere il parco eolico, con il posizionamento di aerogeneratori dell'altezza di 220 metri, è chiara la presenza, già documentata archeologicamente, di un notevole numero di beni archeologici che verrebbero danneggiati, nella loro fruizione percettiva e sostanziale, dalla presenza incombente delle torri eoliche.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

In relazione alla tutela del patrimonio storico culturale e del paesaggio, si rileva quanto segue:

l'opera avrà un impatto visivo negativo su una notevole parte del patrimonio archeologico e di quello naturalistico in quanto buona parte dell'impianto è situato in aree rivestite da foreste e macchia mediterranea; oltre all'impatto degli aerogeneratori di oltre 200 metri di altezza su un paesaggio che si caratterizza per la



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

bassa trasformazione antropica, sia in relazione all'assetto naturale che per le deboli infrastrutture esistenti che verrebbero modificate dall'attività produttiva proposta (percorsi, tratturi), le opere connesse per il funzionamento dell'impianto aggiungerebbero impatti non sostenibili dall'assetto ambientale di riferimento. Tutto ciò premesso e visto quanto esposto, considerate le integrazioni apportate a questa elaborazione progettuale, anche richiamando le proprie considerazioni esposte nel primo parere istruttorio che si intendono comunque confermate, non può che esprimere parere negativo per quanto attiene alla tutela del patrimonio storico architettonico e paesaggistico dell'area di riferimento.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio ritiene che il parco in esame non sia sostenibile con la tutela del peculiare paesaggio e del patrimonio archeologico che caratterizza l'area di riferimento ed esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:


- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: Arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico


Dott. ssa Gianfranca Salis



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)





Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Oggetto: [ID_VIP: 6003] PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Siurgus Donigala e Selegas – Suelli e Senorbì) – Progetto di un impianto eolico denominato “PRANU NIEDDU” composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 92,4 MW e relative opere connesse.
Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Siurgus S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 2652 del 23.08.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 35705 del 05.10.2022, assunto agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 4143 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che, relativamente al progetto in esame, questa Direzione Generale ha richiesto integrazioni documentali con nota prot. 22032 del 30.06.2021 a seguito della richiesta della Soprintendenza territorialmente competente prot. n. 22837 del 24.06.2021;

Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale, relativamente alla tutela del patrimonio archeologico, la suddetta Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:

- L’area interessata dalle opere in progetto è caratterizzata da “*estrema vicinanza a siti già oggetto di valorizzazione, quali il nuraghe Piscu di Suelli, il nuraghe Goni e soprattutto il sito di Pranu Mutteddu di Goni inserito nel progetto La preistoria della Sardegna che insieme alle domus de janas di s’Acqua Salida di Pimentel sono inseriti nella tentative list dell’Unesco*”;
- dalle fotosimulazioni prodotte (elaborato V_1_19) si evince “*un impatto visivo negativo su una notevole parte del patrimonio archeologico*”;

Considerate le valutazioni conclusive espresse dalla suddetta Soprintendenza nel richiamato parere endoprocedimentale, nel quale si ritiene che “*il parco in esame non sia sostenibile con la tutela del peculiare paesaggio e del patrimonio archeologico che caratterizza l’area di riferimento*”;

Per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza territorialmente competente circa la non compatibilità del progetto in esame con il contesto tutelato**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.



Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

Per IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II

Il Funzionario delegato arch. Giuliana Aiello

(rif. delega nota DGABAP prot. n. 36406 del 07.10.2022)

Giuliana Aiello





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 6003] Siurgus Donigala, Selegas, Suelli e Senorbì (SU). PROVINCIA DI SUD SARDEGNA – Progetto di impianto eolico denominato “PRANU NIEDDU” composto da n. 14 turbine da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 MW e relative opere connesse.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: SiurgusS.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 2652 del 23/08/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 35705 del 05/10/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente
Il funzionario delegato
Arch. Alessandra Mele

